



COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

COPIA

ANNO
N. 6 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

Il giorno Trenta del mese di Aprile dell'anno **duemilaventiquattro** nella Residenza Municipale,

il Commissario Straordinario **dott.ssa Renata Carletti**

con i poteri della Giunta Comunale conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 febbraio 2024, alla presenza del Segretario Comunale **dott.ssa Sabrina Strazzabosco**, esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 02 del 29/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata ed approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024 2025- 2026
- con deliberazione Consiglio Comunale n. 03 del 29/01/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024- 2025-2026 e relativi allegati;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente...*”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale "... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...*";

- **il comma 658** ai sensi del quale "... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*";

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Municipale (IUC) del Comune di Salcedo;

Visti:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

o "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

o "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

Richiamata:

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

Preso atto che l'Ente territorialmente competente (ETC) è definito dall' ARERA, nell' Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell' Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che il Consiglio di Bacino Vicenza risulta essere l'Ente territorialmente competente per la validazione del PEF del Comune di Fara Vicentino e dei Comuni afferenti il Consiglio stesso e tuttavia, seppur costituito, non è ancora operativo in ordine all'esercizio della funzione di "determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza" e, pertanto, ogni Comune deve provvedere alla determinazione in merito alle proprie tariffe rifiuti;

Dato atto che:

- l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente, ha deliberato l’avvio del secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025;
- la nuova Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, ARERA ha stabilito che il Piano Finanziario TARI sia sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, coincidente con il periodo 2022- 2025, prevedendo un aggiornamento biennale sulla base delle indicazioni metodologiche che verranno disciplinate con successivo provvedimento;

Visto che in data 30.05.2022 è stata deliberata da questo Ente (delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30.05.2022) la presa d’atto del Piano economico finanziario, e allegati, relativo al periodo regolatorio 2022- 2025 validato dall’ETC Consiglio di Bacino Vicenza e secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, con Deliberazione del Comitato n.12 del 13.05.2022;

Viste inoltre le delibere ARERA:

- n.389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 con la quale ARERA ha definito le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”;
- n.487/2023/R/rif del 24 ottobre 2023 con la quale l’Autorità ha determinato la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della suddetta deliberazione di aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024 recante “[...] *ulteriori disposizioni attuative relative all’aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025*”;

Considerato che il Piano Economico Finanziario viene trasmesso dal gestore del servizio rifiuti ai sensi del metodo tariffario rifiuti secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021, così come modificato dalla deliberazione, 389/2023/R/rif, del 3 agosto 2023, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” e dalla deliberazione ARERA 7/2024/R/rif, del 23 gennaio 2024, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti”.

Visto l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che “... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad

oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Vista la documentazione ricevuta dal Consiglio di Bacino Vicenza al nostro prot. 2535 del 04.04.2024 e al nostro prot. 2576 del 05.04.2024 e di seguito riportata:

- la Deliberazione del Comitato n.08 del 02.04.2024 del Consiglio di Bacino Vicenza con la quale viene Validato il PEF 2024 dei Comuni afferenti il Consiglio di Bacino, tra cui il Comune di Salcedo;
- il Piano Economico Finanziario 2024-2025 del Comune di Salcedo;
- la “Relazione di Validazione dei PEF grezzi del Gestore Alto Vicentino Ambiente S.r.l. e dei dati contabili trasmessi dai Comuni del relativo Bacino Gestionale” della ditta incaricata dal Consiglio di Bacino Vicenza;

Dato atto che la variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- composizione dei costi totali di gestione;
 - ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
 - combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;
- dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Vicenza sull’importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad €0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad €1,50 per utenza per anno;

Dato atto che il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 dicembre 2023 e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto in data 22 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 30/12/2023, ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Vista la proposta di determinazione tariffaria TARI anno 2024 così come desumibile dalla relazione tariffaria elaborata dalla ditta Ciw srl di Schio parte integrante della presente deliberazione (Allegato A);

Ritenuto, altresì, di stabilire, nel rispetto del Regolamento Comunale TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- prima rata: 16 giugno 2024
- seconda rata: 16 dicembre 2024

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che tali tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15

– ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Vista la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif/ (MTR-2);

Vista la Determina ARERA n. 2/DRIF/2021;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Assunti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con i poteri del Consiglio Comunale conferiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 22/02/2024, pervenuto in data 01/03/2024, alla presenza del Segretario Comunale dott.ssa Sabrina Strazzabosco, esamina e assume le proprie determinazioni sulla seguente deliberazione.

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti 2024 "TARI elaborata dalla ditta Ciw srl di Schio, parte integrante della presente deliberazione (Allegato A), per le utenze domestiche e non domestiche;
3. di dare atto che tali tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2024 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;
4. di stabilire, nel rispetto del Regolamento Comunale TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
 - prima rata: 16 giugno 2024
 - seconda rata: 16 dicembre 2024

5. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
6. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 30/04/2024

Il Responsabile del Settore
Maria Chiara rag. Dalla Valle

F.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio , esprime PARERE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 30/04/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Chiara rag. Dalla Valle
F.to

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Commissario Straordinario
F.to Dott.ssa Renata Carletti

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabrina Strazzabosco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 14/05/2024 al 29/05/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, li 14/05/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabrina Strazzabosco

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 24/05/2024, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 14/05/2024

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sabrina Strazzabosco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 14/05/2024

Il Responsabile del Procedimento
F.to Biancarosa Villanova